



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

DR. Cesare Bonamartini

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Ex art. 442 c.p.p.

Nella causa penale contro:

MICHELOTTI ELIO, nato a Milano il 29.8.1948 residente a Dello in Via Martin Luther King 13 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'**Avv. Francesca Buratti** del foro di Milano.
Difeso di fiducia dall'**Avv. Francesca Buratti** del foro di Milano.

LIBERO-CONTUMACE

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 171 lettera A) della L. 633/41, introdotto dal D.L.vo 685/1994, perché senza averne diritto, abusivamente riproduceva e distribuiva al pubblico il testo "Lopre Leggiadre", di cui Porpora Genoveffa è titolare in via esclusiva dei relativi diritti di riedizione.
In Dello in data antecedente e prossima al 29.6.2007.

PARTE OFFESA: Porpora Genoveffa, domiciliata ex art. 33 disp.att. cpp presso lo studio del difensore Avv. Leonardo Romoli del foro di Perugia.

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede la pena richiesta nel decreto penale di condanna.
Il difensore chiede sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Sentenza N. **1082/11**

In data **04/10/2011**

Sentenza depositata il:

18/10/11
Il Funzionario Giudiziario
(Dott. Emanuele Romoli)
Emanuele Romoli
AVVISO EX ART. 548/2 CO. C.P.P.

Al P.M. il

e in notifica alle altre parti il

AVVISO EX ART. 548/3 CO. C.P.P.

Al Procuratore Generale il

ed estratto all'imputato contumace il

SENTENZA IRREVOCABILE IL:

PER L'ESECUZIONE

Estratte al P.M. - P.S. il:

Redatta scheda il

Camp. Penale N.



TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA
PRELIMINARE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Proponendo opposizione al decreto penale di condanna, pronunciato con riguardo al reato di cui all'imputazione, l'imputato chiedeva che il giudizio fosse definito allo stato degli atti.

Il Giudice provvedeva di conseguenza, fissando all'uopo udienza per la discussione nel corso della quale invitava le parti ad integrare il fascicolo processuale.

Pervenuto in data 5.8.2011 il fascicolo delle indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, veniva pronunciata l'odierna sentenza.

Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di ritenere la responsabilità dell'imputato per il fatto allo stesso ascritto, previa qualificazione nel delitto di cui all'art. 171 ter 1 comma lett. b) L. 633/1941.

Nessun dubbio sussiste circa la materialità del fatto, atteso che risulta documentalmente provato che la Edizioni Desein, di cui Michelotti Elio è amministratore unico, abbia stampato e distribuito a partire dal febbraio 2007 la copia del libro "L'opre leggiadre" di Lucia Petrali Castaldi (v. all. 14 alla querela presentata da Porpora Genoveffa in fascicolo del dibattimento del Trib. di Perugia).

Risulta, altresì, documentalmente che la pubblicazione veniva distribuita quale omaggio per gli abbonamenti alla rivista "Ricamo italiano" stipulati entro il 28.2.2007 (v. fotocopia della reclame sulla rivista citata in fascicolo pervenuto il 5.8.2011 - all. 5).

Tanto premesso, occorre considerare che l'opera edita dal Michelotti doveva senza dubbio considerarsi tutelata dal diritto di autore, atteso che dalle sommarie informazioni rese da Brenna Lucia, nipote di Lucia Petrali Castaldi (fg. 62 ibidem), risulta che l'autrice è deceduta nell'anno 1955¹.

¹ Peraltro, anche nella prefazione di Doretta Davanzo Poli nell'ambito dell'edizione abusiva (v. all. 14) è dato conto della morte dell'autrice dell'opera nel corso dell'anno 1955

Ed allora, poiché ai sensi dell'art. 25 L. 633/1941 "i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte", è evidente che al momento della riedizione dell'opera la stessa fosse ancora oggetto di tutela.

Ne consegue che il fatto, a prescindere dalle diffide inviate da Porpora Geneveffa, risulta provato nella sua materialità, essendovi stata violazione del diritto d'autore ancora esistente².

Quanto all'elemento psicologico del reato, ha sostenuto il Michelotti (v. verbale di interrogatorio a fg. 102 fascicolo P.M. Perugia) di non essere stato "contattato da eventuali aventi diritto su tale opera" dopo la pubblicità svolta sul numero del dicembre del 2006, ed di avere, pertanto, proceduto all'erogazione dell'omaggio in buona fede.

In realtà, dalla corrispondenza in atti risulta che Porpora Geneveffa ebbe a diffidare il Michelotti dal procedere alla riedizione dell'opera sin dal 22.2.2007 (v. all. 1 alla querela in fg. 7 fascicolo dibattimentale) e che l'odierno imputato rispose domandando che la Porpora dimostrasse il proprio diritto in relazione alla pubblicazione (v. missiva datata 7.3.2007 - all. n. 2 alla querela - fg. 11 fascicolo dibattimentale).

Orbene, tenuto conto della diffida ricevuta e dell'epoca della morte di Lucia Petrali Castaldi (avvenuta nel 1955 e nota all'odierno imputato come sopra indicato nella nota n. 1) non può che assumersi la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, essendo evidente che il Michelotti si è rappresentato l'eventualità della persistenza in capo a terzi del diritto di sfruttamento economico dell'opera che andava a pubblicare, procedendo ugualmente alla sua edizione con accettazione del relativo rischio.

Ritiene, peraltro, lo scrivente che la condotta così ricostruita debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 171 ter I comma lett. b) L. 633/1941, atteso che il volume "L'opre leggiadre" abusivamente riprodotto può essere ricondotto alla nozione di opera scientifico-didattica in virtù della peculiarità dell'oggetto della trattazione, con ricerca e ricostruzione dei lavori femminili (merletti, ricami, ecc...) nelle regioni italiane negli anni '20 del ventesimo secolo.

Ne consegue che trova operatività la espressa clausola di riserva (per l'ipotesi che ricorra più grave reato³) contenuta nella norma di cui all'art. 171 lett. a) L. 633/1941 originariamente contestata dal P.M..

² È appena il caso di osservare, comunque, che Brenna Mario, Brenna Lucia e Brenna Otavia, eredi di Lucia Petrali Castaldi (v. stato di famiglia a fg. 67 fascicolo P.M. cit.) hanno confermato (v. sommarie informazioni a fg. 60, 62 e 65 fascicolo P.M. cit.) di avere ceduto i diritti d'autore sull'opera a Porpora Geneveffa.

³ Si osserva, incidentalmente, che, a differenza di quanto sostenuto dalla persona offesa nella memoria depositata il 10.6.2011 non vi è prova che siano stati diffusi più di cinquanta esemplari, né che il Michelotti eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione e distribuzione di opere tutelate dal diritto di autore.

Con riguardo alla commisurazione della pena, possono essere concesse all'imputato le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., in considerazione della sua incensuratezza e del corretto comportamento processuale.

Valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p., la pena base, tenuto conto della gravità del fatto, si determina in mesi sei e giorni venti di reclusione ed € 3.000.00 di multa, ridotti ex art. 62-bis c.p. a mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed € 2.100.00 di multa.

La pena, come sopra determinata tenendo conto di ogni circostanza, viene diminuita di un terzo a mesi tre di reclusione ed € 1.400.00 di multa ai sensi dell'art. 442, comma 2 c.p.p. in considerazione della scelta del rito.

Può essere concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non avendone ella in precedenza fruito e potendosi presumere che si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Conseguono alla condanna le pene accessorie ex art. 171 ter comma IV L. 633/1941.

P.Q.M.

visti gli artt. 442, 521 e 533 c.p.p.

Dichiara Michelotti Elio responsabile del reato di cui all'art. 171 ter I comma lett. b) L. 633/1941, così diversamente qualificato il fatto allo stesso originariamente ascritto, e, ritenute circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed € 1.400.00 di multa

visto l'art. 535 c.p.p., pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali

visto l'art. 163 c.p., ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni

Brescia, 4 ottobre 2011

Il Giudice

F. Michelotti

Il Giudice

Cesare Bonamartini

Cesare Bonamartini